



PROVINCIA DI IM

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 25 DEL 02/12/2021

OGGETTO:

Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 comma 5 Decreto Legislativo n. 267/2000 - Obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie aeree all'aperto nel periodo natalizio

IL SINDACO

Viste le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus (COVID 19) ed in particolare la Legge 126/2021 che ha prorogato lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021, estendendo a tale data la possibilità di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza sanitaria all'interno della cornice normativa fissata dal Decreto-legge n. 19/2020 convertito nella Legge 35/2020 con riferimento agli ambiti delle possibili misure emergenziali.

Visto che allo stato attuale l'indice di diffusione del Coronavirus COVID19 registra un aumento a livello nazionale, regionale e locale, in particolar modo relativamente alla realtà del Comune di Ospedaletti e Comuni limitrofi con conseguente incremento dei contagi.

Considerato che in occasione delle prossime festività natalizie si registrerà nelle vie centrali del Comune di Ospedaletti un intenso afflusso di pubblico con possibilità di transiti ravvicinati e costanti di numerose persone, che potrebbero venire tra loro in contatto con difficoltà a garantire il distanziamento interpersonale.

Atteso che è prevedibile che durante il periodo sopra indicato all'aperto si possa verificare un incremento considerevole di persone rispetto alla situazione di normalità, concentrato in particolare nelle strade ove sono ubicate le principali attività commerciali e/o pubblici esercizi, nelle zone interessate da eventi o mercati ovvero nei luoghi di maggior transito pedonale.

Considerato per le motivazioni succitate che si registrerà nel territorio comunale un intenso afflusso di pubblico con possibilità di transiti ravvicinati e costanti di numerose persone, che potrebbero venire tra loro in contatto, con difficoltà a garantire il distanziamento interpersonale.

Ritenuto, per quanto fin qui esposto ed allo scopo di prevenire ogni ulteriore evoluzione negativa del quadro pandemico nel territorio del Comune di Ospedaletti, che occorra adottare ulteriori misure di prevenzione nel periodo antecedente e successivo le festività natalizie come l'obbligo di indossare nei luoghi all'aperto i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Considerato necessario, nel rispetto del principio di proporzionalità, attuare tutte le azioni per evitare situazioni di pericolo per la salute pubblica mediante adozione di un provvedimento di natura cautelare di carattere contingibile e urgente diretto a contrastare durante il periodo natalizio e festivo l'evoluzione della pandemia prescrivendo dei comportamenti sociali laddove non possa essere garantito il distanziamento interpersonale.

Considerato, altresì, che l'Ordinanza del Ministro della Salute del 22 giugno 2021 reiterata in data 28 ottobre 2021 prevede tra l'altro l'obbligo sull'intero territorio nazionale nelle zone bianche di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie fermo restando quanto previsto dall'art. 1 del DPCM del 2 marzo 2021.

Visti:

- la Circolare del Ministero dell'interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;
- la Legge n. 833/1978;
- il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;
- il D.L. n. 113 del 4/10/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2018 n.132;
- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- il Decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 convertito con modificazioni dalla legge n. 35 del 22 maggio 2020 e s.m.i.;
- DPCM del 2 marzo 2021;
- Il Decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105;
- Ordinanza del Ministero della Salute del 22 giugno 2021 reiterata in data 28 ottobre 2021;

Visto, altresì, l'art. 50, comma 5, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

ORDINA

1) E' fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie su tutto il territorio comunale nei luoghi all'aperto nei periodi di seguito specificati:

- a) dal 3 dicembre 2021 al 30 dicembre 2021 nella fascia oraria compresa tra le ore 10:00 e le ore 22:00.
- b) dalle ore 10:00 del 31 dicembre 2021 fino alle ore 4:00 del 1° gennaio 2022.
- c) dal 1° gennaio 2022 al 9 gennaio 2022 nella fascia oraria compresa tra le ore 10:00 e le ore 22:00.

2) si precisa che non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

- a) i minori di età inferiore ai sei anni;
- b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei dispositivi;
- c) le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter far uso del dispositivo
- d) i soggetti che svolgono attività sportiva.

3) Restano ferme le consolidate disposizioni tese a garantire il distanziamento interpersonale e quelle previste per i casi in cui non sia possibile garantire tale distanziamento.

La Polizia Locale e le Forze dell'Ordine sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

La presente ordinanza ha efficacia dalle 10:00 del 3 dicembre 2021 e fino alle ore 22:00 del 9 gennaio 2022.

DISPONE

che sia data massima diffusione alla presente Ordinanza e, altresì, che la stessa venga trasmessa:

- alla Prefettura – UTG - di Imperia;
- al Comando Stazione Carabinieri di Ospedaletti.
- alla Polizia Locale;
- agli Uffici Comunali competenti.

AVVERTE

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza dell'obbligo dell'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di cui alla presente ordinanza, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 19/2020 convertito nella Legge n.35/2020, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €.400,00 ad €.3.000,00. Ai sensi dell'art. 4 del D.L. 19/2020 convertito nella Legge n. 35/2020 è ammesso, entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad €.400,00.

IL SINDACO
Daniele CIMIOTTI

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla Legge 7 Agosto 1990, n. 241.

Autorità emanante: Sindaco del Comune di OSPEDALETTI.

Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti: Ufficio di Polizia Locale, Corso Regina Margherita n. 1, tel. 0184688078.

Responsabile del procedimento amministrativo: Ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, si comunica che responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Ufficio Polizia Locale, Dott. Calimera Gian Marco.

Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento: A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 Agosto 1990, n. 241, si comunica che avverso il presente provvedimento:

- potrà essere proposto ricorso, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale competente;
- oppure, in alternativa, entro centoventi giorni dalla data di notifica ricorso straordinario al Capo dello Stato.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente ordinanza sindacale viene pubblicata all'Albo Pretorio Informativo del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _____ al _____ con il numero _____

, li _____

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI
PUBBLICAZIONE DEI CONTENUTI SUL SITO**